

## TITOLO II

### **PARTECIPANTI ED ESPONENTI**

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 1 - Partecipazioni al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo

---

## TITOLO II

### Capitolo 1

# **PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE CAPOGRUPPO**

TITOLO II – Capitolo 1

**PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E DELLE  
SOCIETÀ FINANZIARIE CAPOGRUPPO**

*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**1. Premessa**

L'art. 110 TUB introduce un sistema autorizzativo e obblighi informativi per l'acquisto di determinate quote del capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo. La disciplina persegue l'obiettivo di evitare che gli azionisti rilevanti possano esercitare i loro poteri in pregiudizio della gestione sana e prudente dell'intermediario finanziario e della capogruppo. Per tale ragione si richiede, tra l'altro, che la Banca d'Italia valuti la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base di criteri predefiniti, tra cui la correttezza e la competenza professionale del potenziale acquirente, l'affidabilità della sua situazione finanziaria, l'idoneità della struttura del gruppo di cui eventualmente fa parte di consentire l'efficace esercizio della vigilanza.

Si prevede altresì l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto in intermediari finanziari o in capogruppo, o in una società che li controlla (art. 20 TUB richiamato dall'art. 110).

**2. Fonti normative**

La materia è regolata:

- dall'art. 110 TUB che prevede che agli intermediari finanziari si applichino, in quanto compatibili, i seguenti articoli del medesimo testo unico:
  - artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 24 che disciplinano la partecipazione al capitale delle banche;
  - art. 25, che disciplina i requisiti di onorabilità dei partecipanti;
  - art. 63, che disciplina le partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo;
- dagli artt. 108, comma 4, e 109, comma 3, lett. b), TUB che disciplinano la vigilanza informativa sugli intermediari finanziari e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante (cfr. Allegato D);

- dal decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze, Presidente del CICR del 27 luglio 2011, n. 675, in materia di “Disciplina delle partecipazioni in banche, società capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento”.

La disciplina tiene inoltre conto:

- delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1);
- della direttiva 2007/44/CE che detta “Regole procedurali e criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazione nel settore finanziario”.

### 3. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

- *“acquisto di concerto”*: l’acquisizione o la variazione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi – anche per fatti concludenti – precedentemente o entro l’anno successivo all’acquisizione o alla variazione della partecipazione, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti nella società partecipata;
- *“controllo”*: il controllo come definito ai sensi dell’art. 23 TUB;
- *“influenza notevole”*: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di una società, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume, in conformità all’art. 2359, comma 3, codice civile, quando nell’assemblea ordinaria (o in altro organo equivalente) può essere esercitato almeno il 20% dei voti ovvero il 10% se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, si tiene conto di ogni circostanza rilevante che faccia ritenere la sussistenza di un’influenza notevole da parte del soggetto partecipante e, in ogni caso, dei seguenti indici: (i) il soggetto partecipante è in grado di nominare almeno un esponente dell’organo amministrativo della società partecipata. Non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di poter esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati; (ii) il soggetto partecipante è in grado di partecipare in misura determinante all’assunzione delle decisioni di natura strategica della società, pur senza che si venga a configurare una situazione di controllo di fatto o di controllo congiunto. A titolo di esempio, si considerano di natura strategica le deliberazioni in materia di bilancio, destinazione degli utili e distribuzione delle riserve; (iii) tra il soggetto partecipante e la società partecipata intercorrono “operazioni di maggiore rilevanza” (come definite ai sensi della disciplina delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati applicabile alle banche), scambio di personale manageriale e fornitura di informazioni tecniche essenziali;
- *“partecipazioni”*: a seconda della forma in cui è costituito l’intermediario finanziario o la società finanziaria capogruppo, le azioni, gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti

---

(1) Cfr. il [Regolamento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008](#) recante l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d’Italia relativi all’esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 1 – Partecipazione al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

---

amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, comma 5, codice civile, le quote di s.r.l.;

- “*partecipazione indiretta*”: ai sensi dell'art. 22, comma 1, TUB, le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si applica in ogni caso il concetto di controllo di cui all'art. 23 TUB;
- “*potenziale acquirente*”: il soggetto che intende acquisire una partecipazione qualificata nel capitale di un intermediario finanziario o di una società finanziaria capogruppo ovvero, a seconda del caso, il soggetto che possiede già una partecipazione e che intende incrementarla determinando una variazione della stessa soggetta ad obbligo di comunicazione e/o autorizzazione.

#### **4. Destinatari della disciplina**

Le presenti disposizioni si applicano a tutti i soggetti che intendono acquisire o detengono partecipazioni qualificate, come di seguito definite, in un intermediario finanziario o in una società finanziaria capogruppo di un gruppo finanziario.

#### **5. Procedimenti amministrativi**

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Titolo:

- *autorizzazione all'acquisto di partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo e degli intermediari finanziari* (termine: 60 giorni lavorativi);
- *autorizzazione di operazioni che comportano impegni irrevocabili di acquisto di partecipazioni rilevanti nel capitale di società finanziarie capogruppo e intermediari finanziari* (termine: 60 giorni);
- *sospensione o revoca dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni nel capitale delle società finanziarie capogruppo e degli intermediari finanziari* (termine: 120 giorni);
- *sospensione del diritto di voto dei soci partecipanti ad accordi da cui possa derivare un pregiudizio per la sana e prudente gestione della società finanziaria capogruppo e dell'intermediario finanziario* (termine: 120 giorni).

*SEZIONE II*

**PARTECIPAZIONI QUALIFICATE**

**1. Partecipazioni qualificate**

*1.1 Nozione di partecipazione qualificata*

Sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione alla Banca d'Italia i soggetti che intendono acquisire, da soli o di concerto, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:

- a. a una partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto;
- b. a una variazione della partecipazione che comporti il raggiungimento o superamento delle soglie del 20%, 30% e 50% del capitale sociale o dei diritti di voto;
- c. alla possibilità di esercitare un'influenza notevole;
- d. al controllo, indipendentemente dall'entità della partecipazione.

*1.2 Calcolo della soglia rilevante ai fini dell'individuazione di una partecipazione qualificata*

L'autorizzazione deve essere richiesta quando viene raggiunta o superata una delle soglie indicate al par. 1.1 per effetto dell'applicazione di anche uno solo dei seguenti metodi di calcolo:

1. un primo calcolo va effettuato con riferimento alla percentuale di capitale sociale da acquisire, ponendo al numeratore il numero delle azioni da acquisire e quelle già possedute e al denominatore il numero totale di azioni emesse dall'intermediario finanziario o dalla società finanziaria capogruppo;
2. un secondo calcolo va effettuato ponendo al numeratore la somma delle azioni con diritto di voto da acquisire e quelle con diritto di voto già possedute e, al denominatore, tutte le azioni con diritto di voto emesse dall'intermediario finanziario o dalla società finanziaria capogruppo. I diritti di voto devono essere calcolati con riferimento a tutte le azioni che conferiscono diritti di voto, anche se sospeso, limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni. Non rileva che il diritto di voto sia limitato a una misura massima o ne siano previsti scaglionamenti;
3. in presenza di azioni con diritti di voto appartenenti a diverse categorie, al numeratore vanno poste le azioni ordinarie possedute e da acquisire e, al denominatore, tutte le azioni ordinarie emesse dall'intermediario finanziario o dalla società finanziaria capogruppo;

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 1 – Partecipazione al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo

Sezione II – Partecipazioni qualificate

---

4. in presenza di azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti di rilievo per la gestione sociale (1), il calcolo è effettuato con riferimento a ciascun argomento: al numeratore vanno poste le azioni con diritto di voto da acquisire e quelle già possedute che votano sullo stesso argomento e al denominatore tutte le azioni con diritto di voto che votano sullo stesso argomento emesse dall'intermediario finanziario o dalla società finanziaria capogruppo.

In presenza di azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di una condizione non ancora avverata, il calcolo della partecipazione di cui ai punti (3) e (4) è effettuato ponendo al numeratore e al denominatore soltanto le azioni che attribuiscono diritti di voto non condizionati (2).

Le azioni proprie possedute, direttamente o indirettamente, dall'intermediario finanziario o dalla società finanziaria capogruppo non sono computate ai fini dei calcoli di cui al presente paragrafo.

Le modalità di calcolo di cui al presente paragrafo non si applicano alle partecipazioni rappresentate da strumenti finanziari che attribuiscono i diritti previsti dall'articolo 2351, comma 5, codice civile; questi ultimi sono tenuti in considerazione quali indici da valutare ai fini dell'accertamento della sussistenza di un'influenza notevole.

Le modalità di calcolo indicate nel presente paragrafo si applicano, per quanto compatibili, anche alle partecipazioni rappresentate da quote di s.r.l..

Nel calcolo della soglia rilevante ai fini dell'individuazione di una partecipazione qualificata, non sono presi in considerazione:

- i diritti di voto detenuti da imprese di investimento o banche nell'ambito del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, di cui all'art 1, comma 5, punto c), TUF, purché i diritti di voto connessi alla partecipazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente e detti diritti siano ceduti entro un anno dall'acquisizione;
- i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite da parte di una banca o di un'impresa di investimento autorizzate a svolgere il servizio di negoziazione in conto proprio, quando agiscono in qualità di *market maker* (3), purché non intervengano nella gestione dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo interessati né esercitino alcuna influenza su questi ultimi per l'acquisizione di tali azioni o il sostegno del prezzo delle stesse;
- i diritti di voto inerenti alle azioni acquisite esclusivamente a fini di operazioni di compensazione e regolamento nel consueto ciclo di regolamento a breve (regolate nei tre

---

(1) Si considerano di rilievo per la gestione sociale le seguenti delibere: modifica dello statuto; nomina e revoca degli organi sociali e dei liquidatori; approvazione del bilancio d'esercizio; distribuzione degli utili; autorizzazione all'acquisto di azioni proprie o della società controllante; autorizzazione alla concessione di prestiti o garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie; esercizio dell'azione sociale di responsabilità, rinuncia o transazione all'esercizio di tale azione; aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; autorizzazione al compimento di operazioni per cui la legge, i regolamenti o lo statuto impongono una preventiva autorizzazione assembleare o da cui discenda il diritto di recesso per i soci o parte di essi; autorizzazione e approvazione delle ipotesi previste dagli artt. 104, 107, 114-bis TUF; scioglimento della società; revoca dello stato di liquidazione; approvazione di operazioni straordinarie (es. trasformazioni, fusioni e scissioni).

(2) Al verificarsi della condizione, il calcolo della partecipazione è tempestivamente rivisto.

(3) Ai sensi dell'art. 1, comma 5-*quater*, del TUF per *market maker* si intende il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti.

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

---

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 1 – Partecipazione al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo

Sezione II – Partecipazioni qualificate

---

giorni di negoziazione successivi all'operazione) né quelli che spettano a coloro che prestano il servizio di custodia, in quanto tale, di azioni purché costoro possano soltanto esercitare diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici;

- le partecipazioni detenute da controparti centrali, oggetto delle operazioni da esse garantite e sottoposte a procedure esecutive, nei limiti temporali richiesti per il completamento di dette procedure.

Sempre agli stessi fini, i diritti di voto nell'intermediario finanziario o nella società finanziaria capogruppo detenuti da una società di gestione o da un'impresa di investimento nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafogli sono computati separatamente dai diritti di voto nello stesso intermediario finanziario o nella società finanziaria capogruppo detenuti dalla società che controlla tali intermediari, a condizione che:

- a. la società di gestione o l'impresa di investimento eserciti i diritti di voto inerenti alla partecipazione nell'intermediario finanziario o nella società finanziaria capogruppo in modo indipendente (4) rispetto al soggetto controllante e ai soggetti appartenenti al suo gruppo; o
- b. i diritti di voto detenuti nell'ambito della gestione di portafogli siano esercitati secondo le istruzioni impartite per iscritto o mediante mezzi elettronici dai clienti del servizio di gestione di portafogli.

Se il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo detengono una partecipazione nell'intermediario finanziario o nella società finanziaria capogruppo avvalendosi dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli prestati da una società di gestione o da un intermediario del suo gruppo, il soggetto controllante non tiene conto dei relativi diritti di voto se gli intermediari esercitano tali diritti in modo indipendente (5) e il relativo mandato di gestione non prevede clausole che consentano al soggetto controllante o a un soggetto del suo gruppo di interferire con il potere degli intermediari di assumere in modo indipendente le decisioni relative all'esercizio dei diritti di voto.

Alle società di gestione e alle imprese di investimento extracomunitarie tali previsioni si applicano a condizione che la legislazione dello Stato di appartenenza preveda condizioni equivalenti a quelle sopra disposte, idonee ad assicurare che i diritti inerenti alle partecipazioni gestite siano esercitati in modo indipendente e che, in caso di conflitto di interessi, non siano

---

(4) Tale condizione ricorre quando:

- il soggetto controllante o un soggetto facente parte del suo gruppo non può interferire - attraverso istruzioni, dirette o indirette o in alcun altro modo - nell'esercizio da parte della società di gestione o dell'impresa di investimento dei diritti di voto detenuti nell'intermediario finanziario o nella società finanziaria capogruppo nell'ambito dei servizi di gestione collettiva del risparmio o di portafogli;
- la società di gestione o l'impresa di investimento adotti, applichi e mantenga procedure e misure organizzative, debitamente formalizzate, volte ad assicurare che:
- i diritti di voto relativi alla partecipazione nell'intermediario finanziario o nella società finanziaria capogruppo siano esercitati dalla società di gestione o dall'impresa di investimento in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
- le persone che decidono come esercitare i diritti di voto agiscono in modo indipendente rispetto al soggetto controllante e agli altri soggetti del suo gruppo;
- non vi siano scambi di informazione tra la società di gestione o l'impresa di investimento, da un lato, e la controllante e le altre società del gruppo, dall'altro, relativi alle decisioni della società di gestione o dell'impresa di investimento in materia di modalità di esercizio dei diritti di voto delle partecipazioni detenute.

(5) Cfr. nota precedente.

considerati gli interessi del controllante (o di altra società dallo stesso controllata) della società di gestione o dell'impresa di investimento.

## **2. Operazioni specifiche soggette ad autorizzazione**

### *2.1 Operazioni che comportano impegni irrevocabili all'acquisto di partecipazioni qualificate*

I soggetti che intendono porre in essere operazioni che comportano un impegno irrevocabile all'acquisto di partecipazioni qualificate, come definite al par. 1.1 della presente Sezione (ad es. la partecipazione ad asta, la promozione di OPA o di OPS, il superamento della soglia che comporta l'obbligo di OPA), non possono assumere detto impegno se non hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia.

### *2.2 Acquisti di concerto*

Sono soggetti ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia gli acquisti di concerto quando le relative partecipazioni, cumulativamente considerate e unitamente a quelle già possedute, diano luogo a una delle situazioni indicate al par. 1.1 della presente Sezione.

L'acquisto è considerato di concerto anche quando gli accordi siano stipulati entro l'anno successivo all'acquisizione o alla variazione della partecipazione. In questo caso la domanda è presentata prima della conclusione dell'accordo.

### *2.3 Superamento involontario delle soglie autorizzative*

L'autorizzazione deve essere richiesta anche in presenza di eventi, diversi da nuovi acquisti, che modificano la rilevanza delle partecipazioni nell'intermediario finanziario o nella società finanziaria capogruppo (6). In queste circostanze, l'istanza di autorizzazione deve essere presentata al verificarsi di tali eventi o, se posteriore, nel momento in cui il potenziale acquirente ne venga a conoscenza.

Finché l'autorizzazione non è concessa non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sull'intermediario finanziario o sulla società finanziaria capogruppo in misura eccedente le soglie previste dalle presenti disposizioni o, in caso di conseguimento del controllo o della possibilità di esercitare un'influenza notevole, quelli relativi all'intera partecipazione detenuta.

## **3. Casi di esenzione dall'autorizzazione**

Nel caso di acquisizione di una partecipazione indiretta sono esentati dall'obbligo di presentazione dell'istanza di autorizzazione tutti i soggetti intermedi nella catena di controllo,

---

(6) Tali eventi possono consistere, in via esemplificativa, nell'acquisto diretto o indiretto di azioni proprie da parte dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo, in operazioni sul capitale non proporzionali (ad esempio, riduzione del capitale da attuarsi mediante riscatto o riacquisto e successivo annullamento), in fusioni e scissioni, nell'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci.

fermo restando che sia il soggetto posto al vertice della catena partecipativa (potenziale acquirente indiretto) sia il soggetto che acquista o varia direttamente la propria partecipazione nell'intermediario finanziario o nella società finanziaria capogruppo (potenziale acquirente diretto) sono tenuti a presentare tale istanza.

Per quanto riguarda i trasferimenti infragruppo il soggetto posto al vertice del gruppo bancario o finanziario non è tenuto a richiedere una nuova autorizzazione se:

1. ha già ottenuto l'autorizzazione a detenere la partecipazione indiretta; e
2. invia, insieme alle comunicazioni da effettuare ai sensi della Sezione III, l'attestazione del fatto che non si sono modificati i presupposti e le condizioni che ne sono alla base.

Permangono in ogni caso gli obblighi di autorizzazione in capo al soggetto controllato che acquista o varia direttamente la partecipazione.

#### **4. Soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione in caso di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto**

Nei casi di scissione tra titolarità delle partecipazioni ed esercizio dei diritti di voto, tanto il titolare della partecipazione quanto il soggetto a cui sono attribuiti o spetteranno i relativi diritti di voto sono tenuti a presentare l'istanza di autorizzazione.

Gli obblighi autorizzativi ricadono inoltre in capo al soggetto che non è titolare della partecipazione, ma a cui sono attribuiti, direttamente o indirettamente, i diritti di voto per effetto di una delle seguenti fattispecie o combinazione delle stesse:

- a. un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito dei diritti di voto;
- b. il deposito delle partecipazioni a titolo di garanzia, sempreché il depositario possa esercitare liberamente i diritti di voto e dichiarare la volontà di esercitarli;
- c. pegno o usufrutto di partecipazioni;
- d. delega per l'esercizio dei diritti di voto, con e senza deposito delle partecipazioni, purché il delegato abbia margini di discrezionalità e non siano previste istruzioni specifiche del delegante.

Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli, riporto o pronti contro termine, gli obblighi di autorizzazione ricadono in solido sia sul prestatore, sul riportato e sul venditore a termine, sia sul prestatario, sul riportatore e sull'acquirente a termine, salvo che questi ultimi cedano la partecipazione entro i tre giorni di negoziazione previsti per la liquidazione dell'operazione e in questi giorni non esercitino il diritto di voto.

Se le partecipazioni in un intermediario finanziario o in una società finanziaria capogruppo o i diritti di voto a esse relativi sono acquisiti, direttamente o indirettamente, da un *trust*, il *trustee* è sempre soggetto all'obbligo di autorizzazione. Anche il soggetto fondatore (*settlor*) e i beneficiari (*beneficiaries*) del *trust* sono tenuti, insieme al *trustee*, a richiedere l'autorizzazione, salvo che il *trustee* dimostri, anche sulla base della disciplina legale e convenzionale concretamente applicabile, che essi – anche indirettamente o in ragione della percezione di vantaggi patrimoniali – non possono esercitare alcuna influenza, neanche indiretta, sull'esercizio dei diritti (amministrativi e patrimoniali) inerenti le partecipazioni. Il *trustee* è tenuto, in ogni caso, a rendere le informazioni minime di cui all'Allegato A, Sezione V.

In caso di partecipazioni oggetto di intestazione fiduciaria, l'autorizzazione deve essere richiesta sia dal soggetto fiduciante sia dal fiduciario; il fiduciario calcola le soglie sommando tutte le partecipazioni possedute nello stesso emittente, incluse quelle possedute per conto di soggetti diversi. I controllanti del fiduciario sono tenuti a richiedere l'autorizzazione, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste nel periodo precedente per il *settlor*.

## **5. Istanza di autorizzazione e provvedimento della Banca d'Italia**

L'istanza di autorizzazione contiene i seguenti elementi informativi:

- le generalità dei soggetti richiedenti, specificando la natura diretta o indiretta della partecipazione (con identificazione, in quest'ultimo caso, della catena partecipativa) e, se del caso, con individuazione delle persone per conto delle quali viene realizzata l'acquisizione;
- l'indicazione dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo di cui si intende acquisire o incrementare la partecipazione e della relativa quota di capitale, specificando: (i) il numero e le categorie di azioni eventualmente già possedute, con evidenza della percentuale di capitale o diritti di voto connessa con la partecipazione detenuta; (ii) il numero e le categorie di azioni che si intendono acquisire, con evidenza della percentuale di capitale o diritti di voto connessa con la partecipazione che si intende acquisire; (iii) la percentuale di capitale o diritti di voto che verrebbe complessivamente detenuta a seguito dell'operazione di acquisizione o incremento. Inoltre, al fine di una rappresentazione completa dell'assetto proprietario dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo, è indicato anche l'eventuale patto a cui il potenziale acquirente aderisce, con indicazione delle partecipazioni aderenti al patto e delle regole di funzionamento dello stesso;
- le finalità dell'operazione di acquisizione o di incremento della partecipazione, con indicazione delle intenzioni circa il periodo di detenzione e l'aumento o la riduzione della stessa;
- la possibilità di esercitare o meno il controllo o l'influenza notevole sull'intermediario finanziario o sulla società finanziaria capogruppo nonché l'eventuale intenzione di nominare i relativi organi di amministrazione, direzione e controllo o di non partecipare alla gestione dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo;
- le informazioni sull'eventuale modifica del programma di attività;
- le informazioni e la documentazione indicati nel par. 6 della presente Sezione.

La Banca d'Italia si pronuncia sull'istanza entro 60 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di avvio del procedimento.

## **6. Criteri per la valutazione dell'istanza di autorizzazione**

La Banca d'Italia, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell'intermediario finanziario o del gruppo finanziario a cui si riferisce il progetto di acquisizione, valuta la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione.

La valutazione è condotta sulla base dei seguenti criteri:

## DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

---

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 1 – Partecipazione al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo

Sezione II – Partecipazioni qualificate

---

- a. reputazione del potenziale acquirente, cioè il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 25 TUB e la sua correttezza e competenza professionale, tenendo anche conto dell'esperienza pregressa maturata nella gestione di partecipazioni ovvero nel settore finanziario;
- b. il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza da parte di coloro che, in esito alla prevista acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'intermediario finanziario o nella società finanziaria capogruppo. In tale ambito viene altresì valutata l'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di *interlocking*);
- c. la solidità finanziaria del potenziale acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista dall'intermediario finanziario o dal gruppo a cui si riferisce il progetto di acquisizione;
- d. la capacità dell'intermediario finanziario o del gruppo finanziario di rispettare, a seguito dell'acquisizione, i requisiti prudenziali e le disposizioni di vigilanza;
- e. l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio di una vigilanza efficace e uno scambio effettivo di informazioni;
- f. l'esistenza di un fondato sospetto che, in relazione alla prevista acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo o che la prevista acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

La valutazione sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione è condotta sulla base della documentazione prodotta ai sensi delle presenti disposizioni e dei relativi allegati.

La Banca d'Italia può in ogni caso richiedere ai potenziali acquirenti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione dell'intermediario o della società finanziaria capogruppo.

Rimane impregiudicata la possibilità della Banca d'Italia di chiedere ulteriori informazioni, ove necessarie alla luce delle circostanze concrete.

### 6.1 Onorabilità del potenziale acquirente

Nell'Allegato A, Sez. I, è indicata la documentazione minima necessaria per la comprova dei requisiti di onorabilità dei potenziali acquirenti di cui all'art. 25 TUB. Si rinvia all'Allegato C per la disciplina in materia di autocertificazioni.

Non è tenuto a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità il potenziale acquirente che, alternativamente:

1. svolga funzioni di amministrazione, direzione e controllo in banche italiane e comunitarie, intermediari finanziari, società finanziarie capogruppo di un gruppo bancario e di un gruppo finanziario, imprese di investimento italiane e comunitarie, IP o IMEL italiani o comunitari, un gestore italiano o UE;
2. svolga funzioni di amministrazione, direzione e controllo in banche, imprese di investimento, IP, IMEL, gestori extracomunitari non insediati in Italia, nei casi in cui gli esponenti aziendali di tali intermediari siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 1 – Partecipazione al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo

Sezione II – Partecipazioni qualificate

---

regolamentazione del paese d'origine (7); tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'autorità di vigilanza locale;

3. detenga una partecipazione qualificata in uno dei soggetti di cui al punto (1) ovvero di cui al punto (2) purché tale soggetto sia sottoposto a requisiti analoghi a quelli previsti a tenore delle presenti disposizioni e tale circostanza sia confermata dall'autorità di vigilanza competente.

Per fruire dell'esenzione, il potenziale acquirente deve comunque attestare che non sono intervenute variazioni rispetto all'ultima valutazione di onorabilità effettuata dall'autorità competente a tenore delle presenti disposizioni o di una disciplina equivalente.

### *6.2 Correttezza del potenziale acquirente*

La Banca d'Italia valuta ogni circostanza rilevante che attiene alla correttezza del potenziale acquirente nei comportamenti e nelle relazioni d'affari tenendo conto, tra gli altri, delle situazioni penalmente rilevanti che non rientrano nella valutazione dell'onorabilità, di eventuali sanzioni amministrative, di rigetti o revoche di autorizzazioni (cfr. Allegato A, Sez. II).

Non è tenuto a comprovare il possesso del requisito di correttezza il potenziale acquirente che detenga una partecipazione di controllo alternativamente in:

1. banche italiane e comunitarie, intermediari finanziari, società finanziarie capogruppo di un gruppo bancario e di un gruppo finanziario, imprese di investimento italiane e comunitarie, IP o IMEL italiani o comunitari, un gestore italiano o UE;
2. un soggetto extracomunitario o comunitario non armonizzato, la cui attività corrisponda a quella dei soggetti di cui al punto (1) qualora il soggetto controllante sia sottoposto a sua volta a requisiti analoghi a quelli previsti a tenore delle presenti disposizioni (8) e tale circostanza sia confermata dall'autorità di vigilanza competente.

Per fruire dell'esenzione, il potenziale acquirente deve comunque attestare che non sono intervenute variazioni rispetto all'ultima valutazione di correttezza effettuata dall'autorità competente a tenore delle presenti disposizioni o di una disciplina equivalente.

### *6.3 Competenza professionale del potenziale acquirente*

La competenza professionale del potenziale acquirente deve essere adeguata rispetto all'operazione di acquisizione prospettata. In particolare, nel condurre la propria valutazione, la Banca d'Italia tiene conto dell'esperienza pregressa del potenziale acquirente in materia di acquisizione e gestione di partecipazioni, in particolare di quelle di controllo o idonee a consentire l'esercizio di un'influenza notevole in imprese operanti nei settori finanziario, bancario e assicurativo. La Banca d'Italia tiene altresì conto, se del caso, dell'esperienza maturata dal potenziale acquirente che abbia svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese operanti nei settori finanziario, bancario e assicurativo (cfr. Allegato A, Sez. II).

---

(7) In tale caso è valutata anche l'efficacia del sistema di vigilanza del paese d'origine.

(8) Cfr. nota 7.

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 1 – Partecipazione al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo

Sezione II – Partecipazioni qualificate

---

*6.4 Modalità per la verifica dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale del potenziale acquirente*

Qualora il potenziale acquirente sia una persona fisica, la verifica dei requisiti in oggetto è effettuata dalla Banca d'Italia.

Qualora il potenziale acquirente sia una persona giuridica, i requisiti devono essere posseduti da tutti i membri dell'organo amministrativo e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata dall'organo amministrativo della società o dell'ente potenziale acquirente; quest'ultimo invia alla Banca d'Italia il verbale della relativa delibera unitamente all'istanza di autorizzazione.

La verifica è effettuata dall'organo di appartenenza, per ciascuno dei suoi componenti, che delibera senza il voto del singolo cui la verifica si riferisce; l'astensione deve risultare dal verbale. Se l'organo è monocratico, la valutazione è effettuata dall'organo di controllo o dall'organo con funzioni equivalenti. Il possesso dei requisiti da parte del direttore generale viene accertato dall'organo amministrativo.

L'organo amministrativo acquisisce la documentazione indicata nell'Allegato relativo ai requisiti in oggetto; tale documentazione è trattenuta presso il potenziale acquirente per un periodo di dieci anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata. Il verbale deve essere di tipo analitico, indicare puntualmente i documenti ricevuti e come ciascuno di essi abbia contribuito alle valutazioni effettuate. È rimessa alla responsabilità del medesimo organo la valutazione della completezza probatoria dei documenti.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione acquisita dall'organo amministrativo per la verifica del possesso dei requisiti.

Anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, la verifica dei requisiti va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione dell'organo amministrativo entro trenta giorni dall'accettazione della nomina. In occasione del rinnovo dell'intero organo, la verifica va condotta con riferimento a tutti i membri; in caso di subentro, solo per i soggetti subentranti. La medesima verifica va altresì condotta in caso di cambiamento del direttore generale.

In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale devono essere comprovati dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che partecipa direttamente al capitale dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo.

La verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità, correttezza e competenza professionale relativa ai soggetti di nazionalità estera (persone fisiche ed esponenti aziendali degli enti partecipanti) è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale (9). Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in ordine alla competenza dell'organo amministrativo e alle modalità per la verifica dei requisiti.

---

(9) Con riferimento ai potenziali acquirenti di nazionalità estera che svolgono attività bancaria e finanziaria l'equivalenza si applica anche con riferimento al sistema di vigilanza.

*6.5 Professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali dell'intermediario finanziario e della società finanziaria capogruppo*

La Banca d'Italia verifica il possesso dei requisiti dettati in attuazione dell'art. 26 TUB per valutare l'onorabilità, professionalità e indipendenza di coloro che in esito all'acquisizione svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'intermediario finanziario o nella società finanziaria capogruppo e l'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di *interlocking*).

Se il potenziale acquirente, a seguito dell'acquisizione, può nominare gli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo ed è in grado di indicare i nominativi dei candidati, all'istanza di autorizzazione vanno allegare le informazioni di cui all'Allegato B.

*6.6 Solidità finanziaria del potenziale acquirente e rispetto dei requisiti prudenziali e delle disposizioni di vigilanza*

La Banca d'Italia valuta la solidità finanziaria del progetto di acquisizione secondo un criterio di proporzionalità, tenendo in considerazione: (i) l'entità della partecipazione che si intende acquisire o incrementare; (ii) il grado di influenza esercitabile a seguito dell'acquisto o variazione della stessa; (iii) le caratteristiche, le dimensioni e la complessità dell'attività dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo oggetto dell'acquisizione.

La valutazione è effettuata verificando che il potenziale acquirente abbia la capacità di:

- a. finanziare l'acquisizione, che deve essere economicamente sostenibile;
- b. assicurare le risorse finanziarie necessarie per il regolare esercizio dell'attività dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo;
- c. mantenere una struttura finanziaria dell'intermediario finanziario e del gruppo finanziario equilibrata e idonea a rispettare i requisiti prudenziali ad essi applicabili.

A tali fini i potenziali acquirenti devono comunicare le informazioni e presentare la documentazione di cui all'Allegato A, Sez. III.

*6.7 Rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*

L'istanza di autorizzazione non può essere accolta se sussiste un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

A tal fine la Banca d'Italia valuta: il profilo economico del potenziale acquirente e la compatibilità con l'acquisizione; la provenienza dei fondi che si intendono impiegare; le modalità utilizzate per il loro trasferimento; l'eventuale utilizzo di strutture complesse o opache o la difficoltà di identificare con certezza il soggetto al vertice della catena partecipativa.

In particolare, i fondi per l'acquisizione devono essere trasferiti attraverso istituzioni finanziarie soggette alla supervisione di autorità dello Spazio Economico Europeo o di paesi terzi considerati equivalenti in sede comunitaria. Le evidenze documentali presentate dall'istante devono permettere di ricostruire, a ritroso e senza soluzione di continuità, tutti i trasferimenti effettuati.

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 1 – Partecipazione al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo

Sezione II – Partecipazioni qualificate

---

L'istanza di autorizzazione non può altresì essere accolta se: (i) sussiste un fondato sospetto che il potenziale acquirente sia coinvolto (o sia stato coinvolto) in operazioni di riciclaggio, anche solo tentate, indipendentemente dalla sussistenza di una sentenza di condanna; (ii) il potenziale acquirente è noto come terrorista, o vi sia fondato sospetto che finanzia (o abbia finanziato) operazioni di terrorismo, indipendentemente dalla sussistenza di una sentenza di condanna; (iii) indipendentemente dalle circostanze *sub* (i) e (ii), il potenziale acquirente (diretto o indiretto) o il soggetto che esercita il controllo sul potenziale acquirente o altre società del gruppo di appartenenza del potenziale acquirente risiedono in uno Stato considerato "ad alto rischio e non cooperativo" dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o che non ha adottato misure sufficienti in relazione alle raccomandazioni emanate da quest'ultimo.

L'intermediario finanziario o la società finanziaria capogruppo è tenuto a fornire la documentazione di cui all'Allegato A, Sez. IV.

#### *6.8 Casi di esonero dall'obbligo di produzione della documentazione allegata all'istanza di autorizzazione*

Nel caso di acquisizione di una partecipazione indiretta, il soggetto posto al vertice della catena partecipativa (potenziale acquirente indiretto) è esonerato dagli obblighi di produzione della documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione qualora ricorrano le seguenti condizioni:

1. il soggetto che acquista o varia direttamente la partecipazione (potenziale acquirente diretto) sia una banca italiana, una società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario o finanziario, un intermediario finanziario, SIM, SICAV, SICAF, SGR, IMEL, IP italiani;
2. il potenziale acquirente indiretto dichiara che non sono intervenute variazioni rispetto all'ultima valutazione di onorabilità, correttezza e competenza professionale effettuata dall'autorità competente a tenore delle presenti disposizioni o di una disciplina equivalente.

Resta fermo il potere della Banca d'Italia di richiedere sia al potenziale acquirente diretto sia al potenziale acquirente indiretto ulteriori informazioni e documenti che la stessa reputi necessario acquisire nell'ambito del procedimento autorizzativo.

### **7. Inadempimento degli obblighi di autorizzazione e sospensione dei diritti di voto**

Se gli obblighi di autorizzazione non sono stati adempiuti o successivamente essi vengano meno, l'autorizzazione non è stata concessa, è stata sospesa o revocata, non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sull'intermediario finanziario o sulla società finanziaria capogruppo inerenti alle azioni eccedenti il limite del 10%. In caso di partecipazione di controllo o di influenza notevole il divieto si estende all'intera partecipazione.

Spetta al presidente dell'assemblea, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di autorizzazione o di comunicazione.

## **DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI**

---

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 1 – Partecipazione al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo

Sezione II – Partecipazioni qualificate

---

Dai verbali assembleari deve risultare:

- a. la dichiarazione del presidente che attesti che ai partecipanti all'assemblea è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
- b. la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto;
- c. l'indicazione per le singole delibere:
  - i. dei nominativi dei partecipanti all'assemblea, anche tramite soggetti delegati, e delle relative partecipazioni;
  - ii. dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti, ad eccezione delle votazioni assunte, ai sensi di statuto, a scrutinio segreto.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori specifiche informazioni caso per caso; l'intermediario finanziario o la società finanziaria capogruppo conserva perciò, per ogni delibera, la documentazione inerente alle modalità di formazione della volontà assembleare.

Ferma restando la sospensione del diritto di voto e degli altri diritti che consentono di influire sull'intermediario finanziario o sulla società finanziaria capogruppo, le partecipazioni per le quali l'autorizzazione non è stata concessa o è stata revocata devono essere alienate nel termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di rigetto o revoca dell'autorizzazione ovvero nel diverso termine stabilito dalla Banca d'Italia.

### **8. Sospensione e revoca dell'autorizzazione**

La Banca d'Italia può in ogni momento sospendere o revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione concessa qualora vengano meno i presupposti e le condizioni previste per l'autorizzazione con conseguente sospensione o revoca dei diritti di voto connessi alla partecipazione in questione.

La sospensione può essere disposta dalla Banca d'Italia quando vengano a mancare uno o più requisiti o condizioni necessari per l'acquisizione di una partecipazione qualificata, il cui ripristino sia possibile in tempi brevi da parte del soggetto interessato.

La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla Banca d'Italia qualora il ripristino dei requisiti o delle condizioni necessari non sia possibile in tempi brevi ovvero sia impossibile (anche a seguito della sospensione).

Sono inoltre motivi di revoca i comportamenti ripetuti volti a eludere la presente normativa, la violazione degli impegni eventualmente assunti dal potenziale acquirente nei confronti della Banca d'Italia ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la trasmissione alla Banca d'Italia di informazioni o dati non corrispondenti al vero.

Nel caso di acquisti di concerto, se i presupposti o le condizioni in base ai quali l'autorizzazione è stata rilasciata vengono meno per uno solo dei partecipanti all'accordo, il provvedimento di sospensione o revoca ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri, se:

- i. questo non aliena la partecipazione; ovvero

## ***DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI***

---

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 1 – Partecipazione al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo

Sezione II – Partecipazioni qualificate

---

- ii. a seguito dell'alienazione l'accordo non garantisce più il rispetto dei presupposti o delle condizioni in base ai quali l'autorizzazione è stata rilasciata. Restano fermi gli obblighi di comunicazione quando, a seguito della revoca, la partecipazione rappresentata nel concerto subisca una variazione.

*SEZIONE III*

**OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

**1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti**

*1.1 Acquisito o variazione di partecipazioni qualificate*

I soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo sono tenuti a comunicare, entro il termine indicato al par. 1.2, alla Banca d'Italia e al soggetto partecipato l'ammontare della propria partecipazione nei seguenti casi:

- a. perfezionamento delle operazioni per le quali è stata ottenuta l'autorizzazione prevista dalla Sez. II ovvero eventuale decisione di non concludere l'operazione;
- b. riduzione dell'ammontare della partecipazione al di sotto di ciascuna delle soglie rilevanti a fini autorizzativi;
- c. modificazioni della propria catena partecipativa che non siano soggette ad autorizzazione.

Nella comunicazione vanno indicati i soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto che partecipa direttamente al capitale dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo.

*1.2 Termini della comunicazione*

La comunicazione va effettuata entro dieci giorni dal verificarsi delle circostanze indicate nel par. 1.1; nel caso di intermediari o società finanziarie capogruppo di nuova costituzione la comunicazione va effettuata entro dieci giorni dalla data dell'iscrizione nel relativo albo (1).

*1.3 Modalità di invio della comunicazione*

La comunicazione va inviata alla Banca d'Italia, unitamente ad una nota di trasmissione nella quale i soggetti partecipanti forniscono le seguenti informazioni:

- dati identificativi del dichiarante;
- dati identificativi dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo partecipati;
- numero di azioni possedute direttamente dal dichiarante e percentuale rispetto al totale del capitale sociale;
- numero di azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona e percentuale rispetto al totale del capitale sociale;

---

(1) In tutti i casi di variazione del capitale l'eventuale obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa.

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 1 – Partecipazione al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo

Sezione III – Obblighi di comunicazione

---

- dati identificativi delle società interposte nella catena partecipativa con indicazione dell'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale di ciascuna società interposta, nonché il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e i soggetti interposti;
- nel caso di azioni possedute da società fiduciarie per conto di altri soggetti, le fiduciarie riportano i dati identificativi delle persone per conto delle quali possiedono azioni di un intermediario finanziario o di una società finanziaria capogruppo, nonché il numero delle azioni possedute;
- nel caso di azioni possedute mediante un *trust*, il *trustee* riporta i dati identificativi del *settlor* e dei *beneficiaries* nonché il numero di azioni possedute attraverso il *trust*.

Il dichiarante può indicare ogni ulteriore dato e informazione relativo all'operazione. Copia della comunicazione è trasmessa anche all'intermediario finanziario o alla società finanziaria capogruppo partecipata.

## **2. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto**

### *2.1 Presupposti*

Deve formare oggetto di comunicazione alla Banca d'Italia ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto nell'assemblea dell'intermediario finanziario, della società che lo controlla ovvero nell'assemblea della società finanziaria capogruppo.

La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di comunicazione, può richiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

L'obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi tipo di accordo, indipendentemente dalla forma, dalla durata e dai vincoli da esso previsti.

### *2.2 Termini di invio dell'accordo di voto*

L'accordo di voto, unitamente a una sintesi dello stesso, è inviato alla Banca d'Italia dai partecipanti all'accordo stesso (o dal soggetto a ciò delegato dagli altri aderenti al patto) ovvero dai legali rappresentanti dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo, entro cinque giorni dalla stipula. Qualora l'accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione va effettuata entro cinque giorni dall'accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza.

Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla Banca d'Italia.

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 1 – Partecipazione al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo

Sezione III – Obblighi di comunicazione

---

### *2.3 Sospensione dei diritti di voto*

Qualora dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'intermediario o l'esercizio della vigilanza, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso. A tal fine, la Banca d'Italia valuta in concreto i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali dell'intermediario o della società finanziaria capogruppo.

### **3. Omesse comunicazioni**

I diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sull'intermediario finanziario e sulla società finanziaria capogruppo non possono essere esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui alla presente Sezione. In caso di inosservanza del divieto si applica l'art. 24, comma 2, TUB.

Titolo II – Partecipanti ed esponenti

Capitolo 1 – Partecipazione al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo

Sezione IV – Informativa sulla compagine sociale

---

*SEZIONE IV*

**INFORMATIVA SULLA COMPAGINE SOCIALE**

L'intermediario finanziario o la società finanziaria capogruppo comunica annualmente alla Banca d'Italia l'elenco dei soci che possiedono un numero di azioni con diritto di voto superiore al 2% del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio. Al fine di pervenire a una rappresentazione corretta della composizione del capitale sociale e dell'assetto proprietario dell'intermediario finanziario o della società finanziaria capogruppo, la comunicazione specifica l'eventuale emissione di categorie di azioni, e diritti patrimoniali e amministrativi connessi a ciascuna categoria, di strumenti finanziari partecipativi e dei diritti patrimoniali e amministrativi ad essi attribuiti, nonché di obbligazioni convertibili in azioni.

Nel caso in cui l'intermediario sia costituito nella forma di una s.r.l., la comunicazione deve altresì specificare l'attribuzione e il contenuto di diritti particolari di alcuni soci ai sensi dell'art. 2468, comma 3, codice civile.

La comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio.

Tale disposizione non si applica ai confidi.